

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 01150/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2025, proposto da
Stefano Cima, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell e Francesco
Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città della Spezia;

nei confronti

Beatrice Duce, Beatrice Riva, Manuel Carpanese;

per l'annullamento

-della graduatoria finale di merito, adottata dalla Città della Spezia in data 28
giugno 2025 sul dominio istituzionale, relativa alla «*Procedura selettiva per esami
riguardante n. 9 posti di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - Area
degli Istruttori – C.C.N.L. Funzioni Locali*», nella quale non è incluso il
nominativo dell'odierno ricorrente;

-del verbale n. 1 dell'11 marzo 2025, adottato dalla Commissione esaminatrice

- della selezione e ottenuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 13.08.2025, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- del verbale n. 13 del 23 giugno 2025, adottato dalla Commissione esaminatrice della selezione e ottenuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 13.08.2025, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
 - del verbale n. 14 del 24 giugno 2025, adottato dalla Commissione esaminatrice della selezione e ottenuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 13.08.2025, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
 - del verbale n. 15 del 25 giugno 2025, adottato dalla Commissione esaminatrice della selezione e ottenuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 13.08.2025, nella parte in cui viene attribuito al ricorrente il punteggio pari a 19,00/30mi;
 - del verbale n. 16 del 26 giugno 2025, adottato dalla Commissione esaminatrice della selezione e ottenuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 13.08.2025, nella parte in cui l'odierno ricorrente viene giudicato non idoneo alla prova orale del concorso *de quo*;
 - del/i verbale/i, non ottenuti a seguito di istanza di accesso agli atti, di estremi ad oggi non conosciuti, attestante lo svolgimento della prova orale di parte ricorrente;
 - del documento recante “*CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO*”, pubblicato dalla p.a. concorsuale sul sito web all'uopo dedicato, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente;
 - del documento recante “*QUESITI PROVA ORALE Istruttore Amministrativo*”, pubblicato dalla p.a. concorsuale sul sito web all'uopo dedicato, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente;
 - del documento recante “*ESITO DELLA PROVA ORALE del 25.06.2025*”, pubblicato dalla p.a. concorsuale sul sito web all'uopo dedicato, nella parte in cui viene attribuito all'odierno ricorrente il punteggio di 19,00 punti;

- dei quesiti somministrati all'odierno ricorrente in occasione della prova orale del concorso;
- di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in occasione della prova orale del concorso sostenuta dall'odierno ricorrente, nella parte in cui non è stata redatta alcuna griglia di valutazione della prova sostenuta dal ricorrente;
- ove occorrer possa, del bando di concorso, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente;
- del silenzio parzialmente serbato dalla PA in riferimento all'istanza di accesso agli atti inviata dal ricorrente a mezzo PEC in data 16.07.2025, nella parte in cui non è stata trasmessa la griglia di valutazione della prova orale sostenuta dal ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza come segue avanzata dal ricorrente: *“Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro e individuandone alcuni per le vie brevi. In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza”*;

Considerato che, in effetti, il gran numero di controinteressati potenziali rende molto difficile l'individuazione ed il reperimento degli indirizzi di essi e che comunque l'interessato si è a tal scopo già attivato presso l'amministrazione;

Ritenuto che, pertanto, occorra, in accoglimento dell'istanza avanzata dal ricorrente, ai sensi degli artt. 27, comma 2, 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm., autorizzare la notificazione del ricorso, nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami”, sul sito web della Città della Spezia, con

le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Città della Spezia, dal quale risulti:

A) 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

A) 2. il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

A) 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

A) 4. l'indicazione dei potenziali controinteressati;

A) 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Liguria della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

A) 6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

A) 7. il testo integrale del ricorso.

B) in ordine alle prescritte modalità, la Città della Spezia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'indicazione, come sopra precisato, dei controinteressati, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e delle richiamate indicazioni sui controinteressati. In calce dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

B) 1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

B) 2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Liguria della voce "Attività istituzionale", sottovoce

“Tribunali Amministrativi Regionali”.

Si prescrive, inoltre, che la Città della Spezia:

B) 3. non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

B) 4. rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, di quanto sopra precisato, con specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

B) 5. curi che sull' *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e le ripetute indicazioni sui controinteressati.

Si dispone infine che dette pubblicazioni vengano richieste da parte ricorrente nel termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla comunicazione del presente provvedimento ed effettuate dalla Città della Spezia nel termine dei successivi 15 (quindici) giorni, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine del 31 ottobre 2025.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinino la materia, si fissa l'importo corrispettivo, che parte ricorrente dovrà versare alla Città della Spezia, secondo le modalità che le saranno comunicate dalla stessa, in € 300,00 (euro trecento/00), per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria autorizza la notificazione ai controinteressati del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.

Il Presidente
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.